



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
84091 BATTIPAGLIA (SA)

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO per l'a. s. 2011-2012

Il giorno **16 del mese di Novembre dell'anno 2011**, presso la Direzione Didattica Statale del III Circolo di Battipaglia, viene sottoscritto il presente "**Contratto integrativo d'Istituto**" tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico: **Dott. Michele Di Filippo F.to**

PARTE SINDACALE

RSU **Ins. Anna Gallo**
Ins. Roberta Petrillo F.to
Ins. Rosamaria Perriello F.to

SINDACATI **CGIL** _____
SCUOLA **CISL** _____
TERRITORIALI **UIL** **Prof. Giorgio Di Gregorio F.to**
SNALS _____
GILDA-UNAMS _____

VISTO il CCNL sottoscritto il 29 Novembre 2007;

VISTA la sequenza contrattuale sottoscritta l'8 Aprile 2008 ai sensi dell'art. 85, comma 3°, e dell'art. 90, commi 1°, 2° 3° e 5° del CCNL 29.11.2007;

VISTA la sequenza contrattuale relativa al personale ATA, sottoscritta il 25 Giugno 2008 ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007;

VISTO il D. L.vo n. 165 del 30 Marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), comprese quelle del D. L.vo n. 150/2009;

VISTA la circolare n. 7 del 13 Maggio 2010 - Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto "*Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del D. L.vo 27 Ottobre 2009, n. 150*";

VISTO l'art. 5 del D. L.vo n. 141 del 1° Agosto 2011 (pubblicato nella G. U. n. 194 del 22 Agosto 2011), recante *interpretazione autentica dell'art. 65 del D. L.vo n. 150/2009*;

VISTA la deliberazione relativa agli *Indirizzi generali e scelte generali di gestione e di amministrazione* ex art. 3 del D.P.R. 275/1999 (*Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*), approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 24 Giugno 2011, che, tra l'altro, prevede di <<destinare prevalentemente le risorse finanziarie del "*Fondo d'Istituto*", per la parte attinente ai docenti, alla personalizzazione degli interventi formativi ... e, comunque, "*prioritariamente agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive d'insegnamento, di recupero e di potenziamento*", così come sancisce la nota MIUR prot n. 9537 del 14 Dicembre 2009>>;

VISTO il P.O.F. a. s. 2011-2012, approvato dal Collegio plenario dei docenti nella seduta del 13 Settembre 2011 ed adottato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 20 Settembre 2011;

VERIFICATA la consistenza del Fondo d'Istituto per il corrente a. s. 2011-2012, che ammonta a **68.748,43 €** (di cui **3.120,00 €** parte variabile indennità direzione Direttore sga e **194,42 €** scuola ospedaliera) in conto competenza ("lordo dipendente");

VERIFICATA la consistenza delle somme da destinare agli incarichi di funzione strumentale, che ammonta a **11.493,96 €** ("lordo dipendente");

VERIFICATA la consistenza delle somme da destinare agli incarichi specifici del personale ATA, che ammonta a **2.173,40 €** ("lordo dipendente");

VERIFICATA la consistenza del budget destinato a retribuire le ore eccedenti dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, che ammonta a **1.400,05 €** ("lordo dipendente");

VISTA la proposta di piano annuale delle attività del personale ATA per l'anno scolastico 2011-2012, presentata dal Direttore s.g.a.;

SI CONCORDA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Campo di applicazione.

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nel Circolo, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato con le differenziazioni previste dalle norme vigenti.

ART. 2 – Durata dell'accordo.

1. Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

ART. 3 - Interpretazione autentica.

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro dieci giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza dell'accordo.

ART. 4 – Norme di tutela.

1. Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia ai contratti collettivi nazionali e, in ogni caso, alle vigenti norme regolamentari e di legge.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI

ART. 5 – Relazioni sindacali a livello di Circolo.

1. Le relazioni sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali:

1) informazione preventiva sulle seguenti materie:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
 - h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto;

2) informazione successiva sulle seguenti materie:

- n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il “ fondo d'Istituto”;
- o) verifica dell'attuazione della “contrattazione collettiva integrativa d'Istituto” sull'utilizzo delle risorse;

1. **partecipazione;**
2. **contrattazione integrativa d'Istituto;**
3. **conciliazione.**

2. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

1) e 2) le informazioni previste dal presente articolo sono fornite, unitamente alla relativa documentazione, nel corso di specifici e periodici incontri fissati nel testo del presente “contratto integrativo d'Istituto”;

3) la partecipazione si realizza attraverso accordi e/o intese;

4) la “contrattazione integrativa d'Istituto” si realizza attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie previste dalla vigente normativa. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato a criteri di comportamento di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett. d) del presente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa;

5) la conciliazione si realizza attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria di eventuali controversie collettive.

ART. 6 - Svolgimento degli incontri – Individuazione delle procedure.

1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, su formale richiesta della R.S.U. La data dell'incontro è fissata dallo stesso Dirigente Scolastico. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima dell'incontro con atto scritto che deve indicare data e ora d'inizio e fine della riunione, nonché gli argomenti da trattare. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro. Per motivi d'urgenza, il Dirigente Scolastico può inviare informazione preventiva e successiva alla R.S.U. con atto scritto, anche tramite e-mail.

2. Agli incontri possono partecipare, in aggiunta ai membri della R.S.U., per la parte dei lavoratori, i delegati sindacali accreditati, cioè designati formalmente dalle OO. SS. territoriali firmatarie del CCNL e, per la parte pubblica, il Direttore dei Servizi generali e

amministrativi. I delegati sindacali sono i rappresentanti del sindacato dei lavoratori della scuola presso il Circolo; questi, per essere riconosciuti tali ai fini dell'esercizio della titolarità sindacale, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale.

3. Al termine di ogni incontro può essere redatto da un componente R.S.U., in forma schematica e sintetica, processo verbale sottoscritto dalle parti; in caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse. I contratti sottoscritti saranno affissi all'**albo della R.S.U.** ed a **quello sindacale**. Il Dirigente Scolastico si impegna a curarne altresì l'affissione all'**albo di Circolo** e la **pubblicazione** nel sito www.tcd battipaglia.it.

ART. 7 – Informazione e partecipazione - Calendario degli incontri.

1. Viene concordato il seguente calendario di massima degli incontri tra Dirigente Scolastico e R.S.U. per garantire l'informazione preventiva e successiva:

mese Dicembre/Gennaio:

- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- tutte le materie oggetto di contrattazione;

mese di Febbraio / Marzo:

- proposte di formazione delle sezioni/classi e di determinazione degli organici del Circolo;

mese di Giugno:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il <<fondo d'Istituto>>;
- verifica dell'attuazione della "contrattazione collettiva integrativa d'Istituto" sull'utilizzo delle risorse.

CAPO III

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHÉ DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990, COSÌ COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE DALLA LEGGE N. 83/2000.

ART. 8 - Accesso alla documentazione e pubblicità.

1. La R.S.U. e i delegati designati dalle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti del Circolo su tutte le materie relative all'attività sindacale di Circolo e possono richiedere copia fotostatica degli stessi atti.
2. Il Dirigente Scolastico cura l'affissione all'albo del Circolo dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del <<fondo d'Istituto>>.

ART. 9 – Agibilità sindacale all'interno del Circolo.

1. **Albo sindacale R.S.U.** - La R.S.U. ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede del el Circolo per affiggere materiale inerente alla loro attività. Tale albo è allestito in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. La R.S.U. provvederà alla cura dell'albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico. Ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così ogni responsabilità.
2. **Albo sindacale delle OO.SS.** - Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un apposito albo. Tale albo è allestito in via permanente in luogo accessibile e visibile. All'albo sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica, è affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione. Ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così ogni responsabilità.
3. **Utilizzo dei locali e delle attrezzature** - Alla R.S.U. è consentito utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, le attrezzature tecnologiche a disposizione del Circolo. È consentito:
 - comunicare con il personale del Circolo libero da impegni di servizio;
 - l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
 - l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

ART. 10 – Permessi sindacali.

1. I membri della R.S.U., per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. Tali permessi possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dall'ACNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico:
 - dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di loro competenza;
 - direttamente dalla R.S.U., per la quota di permessi di sua spettanza.
3. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.

ART. 11 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1. La R.S.U. designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico.
2. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.

ART. 12 - Assemblee in orario di lavoro.

1. I componenti della RSU possono indire assemblee durante l'orario di lavoro e fuori dell'orario di lavoro di durata massima di due ore, che possono riguardare tutti o parte dei dipendenti di questo Circolo.
2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente Scolastico o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, anche tramite fax, almeno 5 giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee fuori dell'orario di lezione il preavviso è ridotto a 3 giorni.
3. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'**albo sindacale R.S.U.** Il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio al termine previsto.
5. Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici in servizio, la R.S.U. individua n. 1 (uno) collaboratore scolastico tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza sull'ingresso principale ed al servizio di centralino telefonico, utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio. La stessa R.S.U. comunica formalmente al Dirigente Scolastico il nominativo del collaboratore scolastico obbligato a garantire i servizi minimi. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione dalla R.S.U., individua con atto formale il collaboratore scolastico tenuto ad assicurare i servizi essenziali. Tale atto è notificato all'interessato almeno tre giorni prima dell'effettuazione dell'assemblea. Entro il giorno successivo a tale notifica, il soggetto individuato ha il diritto di esprimere la volontà di partecipare all'assemblea chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico.
7. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
8. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole sezioni e classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
9. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
10. Non possono essere indette assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

ART. 13 – Ambiti della contrattazione d'Istituto.

1. La contrattazione integrativa d'Istituto ha per oggetto le seguenti materie:
 - criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
 - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

ART. 14 – Clausole di raffreddamento.

1. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per il Dirigente Scolastico di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.
2. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.

ART. 15 - Tentativo di conciliazione.

1. In caso di controversie tra la parte pubblica e i soggetti sindacali, si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
2. Tale procedura di raffreddamento si deve necessariamente concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia.

ART. 16 - Referendum.

1. La R.S.U. e i delegati designati dalle OO. SS. possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all'attività sindacale a livello di Circolo.
2. La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico. Lo stesso Dirigente Scolastico assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione i locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

ART. 17 - Patronato.

1. Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
2. Le OO. SS., su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.
3. L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza dev'essere garantito in qualunque momento.

ART. 18 - Servizi minimi in caso di sciopero.

1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività, dirette e strumentali, riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali:
 - n. 1 (uno) assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa;
 - n. 1 (uno) collaboratore scolastico, per le attività connesse con l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami d'idoneità, è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali:
 - n. 1 (uno) assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa;
 - n. 1 (uno) collaboratore scolastico, per le attività connesse con l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
3. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - Direttore dei servizi generali e amministrativi;
 - n. 1 (uno) assistente amministrativo;
 - n. 1 (uno) collaboratore scolastico, per le attività connesse.
4. Ai fini dell'individuazione dei nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo, si utilizzano, nell'ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio, nel caso di adesione allo sciopero di tutto il personale interessato.

ART. 19 – Servizi minimi in caso di assemblea sindacale.

1. Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici in servizio, viene individuato n. 1 (uno) collaboratore scolastico tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza sull'ingresso principale ed al servizio di centralino telefonico, sulla base dei criteri di cui al 4° comma del precedente art. 18.

ART. 20 – Dichiarazione di adesione allo sciopero.

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, non oltre il quinto giorno antecedente lo sciopero stesso, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio scolastico.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione dello stesso servizio scolastico.
3. L'astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico.

ART. 21 – Rilevazione della partecipazione agli scioperi.

1. Entro le ore 14,00 del giorno successivo a ciascuna azione di sciopero, il Dirigente Scolastico fornisce alla R.S.U. ed ai rappresentanti accreditati, designati dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, i dati relativi alla partecipazione allo sciopero; contemporaneamente ne dispone l'affissione all'Albo della Direzione Didattica.

ART. 22 - Norme da rispettare in caso di sciopero.

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte della R.S.U. deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, la R.S.U. deve darne tempestivamente comunicazione al Dirigente Scolastico, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
3. Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.
4. Nel corso di ciascun anno scolastico, gli scioperi, compresi quelli brevi, non possono superare per le attività d'insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola il limite di 40 ore annue individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico).
5. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare i due giorni consecutivi. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un'intera giornata. Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi. In caso di scioperi previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata.
6. In caso di scioperi distinti nel tempo, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 2 giorni, a cui segue il preavviso di cui al precedente 1° comma.
7. Gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata, possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio del personale amministrativo ed ausiliario, e precisamente nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve dev'essere puntuale: dev'essere precisato se lo sciopero riguarda la prima o l'ultima ora di lezione, ovvero la prima ora del turno antimeridiano o l'ultima del turno pomeridiano. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui al precedente 4° comma; a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento dev'essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato nell'apposito piano approvato dal Collegio plenario dei docenti.
8. Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni devono garantirne comunque l'efficace svolgimento e non possono comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni dalle disposizioni ministeriali.
9. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
10. Gli scioperi di qualsiasi genere proclamati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
11. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

CAPO IV**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO****ART. 23 – Criteri per l'assegnazione dell'incarico di <<addetto alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio>>, di <<addetto all'evacuazione>> e di <<addetto al pronto soccorso>> ("figure sensibili").**

1. Nell'affidamento dei compiti di gestione delle emergenze di cui al D. L. vo n. 81/2008 (*T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), il Dirigente Scolastico, oltre che della disponibilità individuale, delle esperienze pregresse, anche formative, tiene conto delle capacità dei lavoratori e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

ART. 24 – Formazione del personale.

1. Le iniziative di informazione e formazione nonché di formazione delle cosiddette “*figure sensibili*” sono organizzate in collaborazione con il <<rappresentante dei lavoratori per la sicurezza>>.

CAPO V

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL << FONDO D'ISTITUTO >> E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.L.vo N. 165/2001, AL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO.

1) FONDO D'ISTITUTO ex art. 88 C.C.N.L. 29.11.2007**ART. 25 – Ripartizione del <<fondo d'Istituto>>**

Le risorse saranno così ripartite:

a)	24 % al personale amministrativo ed ausiliario	15.704,16 (“lordo dipendente”)
b)	34 % al personale docente di scuola dell'infanzia	22.247,56 (“lordo dipendente”)
c)	42 % al personale docente di scuola primaria	27.482,29 (“lordo dipendente”)
TOTALE		65.434,01 (“lordo dipendente”)

ART. 26 – Suddivisione delle risorse del << fondo d'Istituto >>.

1. La suddivisione delle risorse del << fondo d'Istituto >> tra le diverse tipologie di attività avviene sulla base dei progetti, attività, iniziative, commissioni, gruppi di studio/lavoro previsti nel P.O.F. e secondo la seguente articolazione:

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

- a) svolgimento di compiti relativi al supporto organizzativo al Dirigente Scolastico;
 a.1) collaboratori; referenti; rappresentanti; responsabili di progetto; coordinatori di plesso;
 b) attività correlate ad articolazioni del Collegio plenario dei docenti: dipartimenti disciplinari; commissioni; gruppi di studio/lavoro; gruppi di progetto;
 c) attività finalizzate alla progettazione, attuazione e valutazione di interventi formativi destinati al personale.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PRO FUTURO” (sfondo integratore) e delle ATTIVITÀ DI RECUPERO-CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO-APPROFONDIMENTO/SVILUPPO INSERITI NEL P.O.F.PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E PRESTAZIONI RICHIEDENTI MAGGIOR IMPEGNO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

Direttore SGA: al Direttore sga possono essere corrisposti (fatta salva la quota variabile dell'*indennità di direzione* di **3.120,00 €** - “lordo dipendente”) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse con progetti finanziati dall'UE, da enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al *fondo d'Istituto*.

Assistenti amministrativi: disponibilità orario flessibile e turnazione; disponibilità sostituzione colleghi assenti; lavoro straordinario.

Collaboratori scolastici: intensificazione del lavoro; disponibilità orario flessibile e turnazione; disponibilità sostituzione colleghi assenti; disponibilità servizio di pre-post scuola e servizio refezione scolastica; disponibilità servizi esterni; lavoro straordinario.

2. L'**ALLEGATO A** (suddivisione risorse "fondo d'Istituto" a. s. 2011-2012 docenti scuola primaria), l'**ALLEGATO B** (suddivisione risorse "fondo d'Istituto" a. s. 2011-2012 docenti scuola dell'infanzia) e l'**ALLEGATO C** (suddivisione risorse "fondo d'Istituto" a. s. 2011-2012 personale amministrativo e ausiliario) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 27 – Misura dei compensi da corrispondere al personale docente per la flessibilità organizzativa e didattica.

Scuole dell'infanzia – Nelle sezioni funzionanti in orario antimeridiano e pomeridiano è prevista la turnazione settimanale delle insegnanti. Al fine di evitare disservizi e di garantire la continuità didattica, i docenti tenuti a prestare servizio in orario pomeridiano effettueranno – *di norma* - il cambio del turno per la sostituzione dei colleghi assenti e tenuti a prestare servizio in orario antimeridiano, sin dal primo giorno dell'assenza. Ai docenti delle sezioni funzionanti in orario antimeridiano e pomeridiano, sia per la turnazione che per il cambio del turno, sarà corrisposto un compenso annuo forfetario “lordo dipendente” pari ad **€ 170,00 (centosettanta/00 Euro)**.

ART. 28 - Misura dei compensi da corrispondere al personale docente per le attività di cui all'art. 88, c. 2°, lettere b) e d) del CCNL 29.11.2007.

1. Per le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento è previsto un compenso orario "lordo dipendente" di **17,50 € (diciassette/50 Euro)**.
2. Per le attività aggiuntive d'insegnamento è previsto un compenso orario "lordo dipendente" di **35,00 € (trentacinque/00 Euro)**.

ART. 29 – Misura dei compensi da corrispondere al personale ATA per le attività di cui all'art. 88, c. 2°, lettera e) del CCNL 29.11.2007.

1. Per le prestazioni aggiuntive e le prestazioni richiedenti maggior impegno professionale del personale amministrativo ed ausiliario, si prevedono i seguenti compensi orari lordi: assistente amministrativo compenso orario "lordo dipendente" di **14,50 €**; collaboratore scolastico compenso orario "lordo dipendente" di **12,50 €**.

2) INCARICHI SPECIFICI PER IL PERSONALE A.T.A. ex art. 62 C.C.N.L. 29.11.2007

ART. 30 – Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi specifici al personale ATA e misura dei relativi compensi da corrispondere allo stesso personale.

1. Gli incarichi sono conferiti nei limiti della disponibilità finanziaria e nell'ambito dei profili professionali di appartenenza e del piano annuale delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA. Essi devono comportare l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del P.O.F., come descritto dal piano delle attività redatto dal Direttore s.g.a.

2. Il Dirigente Scolastico, sulla base della proposta formulata dal Direttore SGA, conferisce gli incarichi con atto formale.

3. Al personale destinatario dell'incarico saranno liquidati, al termine dell'anno scolastico, i seguenti compensi forfetari:

vedasi ALLEGATO C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 31 – Attuazione art. 50 CCNL 29.11.2007.

1. Ai collaboratori scolastici ed agli assistenti amministrativi cui risulta attribuita la posizione economica ex art. 7 CCNL/2005 sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per i collaboratori scolastici, l'assistenza agli alunni con disabilità e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne gli assistenti amministrativi, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, come descritto dal piano delle attività redatto dal Direttore s.g.a., la sostituzione dello stesso Direttore s.g.a., con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del presente CCNL 29.11.2007.

3) FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. ex art. 33 C.C.N.L. 29.11.2007

MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. NONCHÈ AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ART. 32 – Misura dei compensi da corrispondere ai docenti incaricati di funzioni strumentali al P.O.F.

Per retribuire **in maniera forfetaria** tutte le attività continuative e saltuarie connesse con l'incarico conferito, ai docenti incaricati di svolgere funzioni strumentali al P.O.F. sarà corrisposti i seguenti compensi "lordo dipendente":

- **1.915,66 € (mille novecentoquindici/66 Euro)** pro capite ai docenti: Stella Angela MUCCIOLO; Antonio PROCIDA; Antonietta COSTA; Carolina NOSCHESI; Rosa SALZANO;
- **957,83 € (novecentocinquantesette/83 Euro)** pro capite alle docenti: Raffaella MURA; Rosa ALTIERI.

ART. 33 – Misura dei compensi da corrispondere ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico.

A tutt'e due i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico sarà corrisposto un compenso "lordo dipendente" di **2.000,00 € (duemila/00 Euro)** pro capite, a carico del <<fondo d'Istituto>>, per retribuire **in maniera forfetaria** tutte le attività continuative e saltuarie di carattere gestionale e organizzativo.

4) ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ex art. 30 C.C.N.L. 29.11.2007

ART. 34 - Disponibilità ad ulteriore impegno didattico ed a sostituire i colleghi assenti. Ore eccedenti.

Per la disponibilità ad ulteriore impegno didattico e a sostituire, in orario aggiuntivo a quello di lavoro di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 29 Novembre 2007, i colleghi assenti non è prevista corresponsione di compensi, ferma restando la retribuzione spettante in caso di effettiva sostituzione (attribuzione del compenso orario per **ore eccedenti** previsto dalle vigenti disposizioni).

5) NORME FINALI

ART. 35 – GESTIONE DELLE EVENTUALI ECONOMIE

Le eventuali economie degli anni precedenti saranno utilizzate nell'anno scolastico successivo per retribuire gli istituti contrattuali di cui ai precedenti punti sub 1), 2), 3) e 4) del Capo V.

Art. 36 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di **sottoscrizione definitiva** (successiva al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti) e conservano validità fino al **31 Agosto 2012**, fermo restando che quanto stabilito nella presente accordo si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
2. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di incrementi dell'attuale stanziamento.
3. Il presente contratto viene sottoscritto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 29 Novembre 2007 e dal D. L.vo n. 165 del 30 Marzo 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle del D. L.vo n. 150/2009n. 165/2001).

Art. 37 - MODALITÀ DI RETRIBUZIONE

1. Il Dirigente Scolastico procede alla formalizzazione degli incarichi di tutto il personale entro 30 giorni dalla data di certificazione di compatibilità finanziaria del presente contratto integrativo d'Istituto espressa dai Revisori dei Conti a norma di legge.
2. Le **ore effettivamente prestate** da tutto il personale (docente e ATA) saranno retribuite sulla base:
 - a) dell'autocertificazione (comprensiva dei risultati ottenuti) da effettuarsi, non oltre il 30 Giugno 2012, a cura del personale che ha svolto l'attività;
 - b) della verifica dei risultati raggiunti da effettuarsi a cura del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore s.g.a. per quanto attiene al personale amministrativo ed ausiliario;
 - c) per i **compensi forfettari**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 71, comma 5°, della legge n. 133/2008, verrà effettuata una decurtazione del compenso previsto, applicando le seguenti formule: **1)** personale docente scuola primaria: compenso previsto/204 giorni di lezione x n. giorni di assenza; **2)** personale docente scuola infanzia: compenso previsto/219 giorni di attività educativa x n. giorni di assenza; **3)** personale A.T.A.: compenso previsto/250 giorni x n. giorni di assenza, con esclusione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 38 - VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

1. In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro il termine di 10 giorni dalla richiesta per esaminare i problemi sorti.
2. La eventuale ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate; solo se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente essa ha valore retroattivo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Battipaglia, li 16 Novembre 2011

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Dott. Michele Di Filippo **F.to**

PARTE SINDACALE

Ins. Anna Gallo

RSU

Ins. Roberta Petrillo **F.to**

Ins. Rosamaria Perriello **F.to**

SINDACATI

CGIL

SCUOLA

CISL

TERRITORIALI

UIL Prof. Giorgio Di Gregorio **F.to**

SNALS

GILDA-UNAMS